



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1496

Seduta del 08/04/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI CAPIFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGRAMMA 2020/2021 - E DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TIPO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e in particolare gli art. 5 e 5.bis che sottolineano l'importanza, ai fini del contrasto della violenza di genere, di una sinergia tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;

VISTA la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTO inoltre che la l.r. n. 11/2012, all'art. 2, pone tra i suoi obiettivi il promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle donne vittime di violenza;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi antiviolenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possano essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

VISTO l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità di destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi sopra richiamati;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", con scadenza dicembre 2019, che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, Area sociale - Missione 12.05 - Risultato atteso 155 - Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali anti violenza lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119/2013;

VISTE

- la d.g.r. n. X/6714 del 14 giugno 2017 e il d.d.u.o. di attivazione n. 8601 del 13 luglio 2017 con i quali la Regione Lombardia ha avviato un programma biennale finalizzato alla definizione di azioni e progetti per il consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i 18 Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza già attive sul territorio regionale;
- la d.g.r. X/5878 del 28 novembre 2016, successivamente prorogata con d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018, e il relativo d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017 con cui Regione Lombardia ha attivato un ulteriore programma regionale finalizzato ad estendere la copertura dei servizi di contrasto alla violenza all'intero territorio lombardo, che ha condotto alla sottoscrizione dei seguenti nuovi accordi di collaborazione con altrettanti Enti locali capofila di Reti:
 - sottoscrizione di 8 nuovi accordi di collaborazione finalizzati all'attivazione di otto nuove Reti territoriali anti violenza;
 - sottoscrizione di 5 nuovi accordi di collaborazione con altrettanti Enti capifila finalizzati all'attivazione di 7 nuovi centri anti violenza nell'ambito di Reti territoriali anti violenza già esistenti;
- la d.g.r. 7718 del 15/1/2018 e il successivo d.d.u.o. n. 7195 del 18/5/2018, con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione che ha attivato un'ulteriore nuova rete territoriale anti violenza, raggiungendo con questa la copertura del 100% del territorio lombardo con l'offerta dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne;

PRESO ATTO che con d.g.r. XI/860 del 26 novembre 2018 sono state assegnate ulteriori risorse per il prolungamento delle attività oggetto degli accordi di collaborazione, fissando contestualmente la scadenza di tutti gli accordi di collaborazione in essere al 31/12/2019;

VISTO il d.p.c.m. del 9 novembre 2018 che ha proceduto al riparto delle risorse di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cui al Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2018, di cui all'art. 5/bis, c. 1, del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013, assegnando alla Regione Lombardia la somma complessiva di euro 3.131.788,97, di cui euro 2.197.889,70 quale finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza di cui all'art. 5/bis, comma 2, lett. b) e del succitato decreto-legge ed euro 933.899,27 destinati agli interventi regionali per nuovi servizi di accoglienza e protezione delle donne, ai sensi dell'art. 5/bis, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha provveduto all'accertamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 marzo 2019 sui capitoli d'entrata 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 dell'esercizio 2019;

DATO ATTO che, così come previsto dall'art. 3 comma 2, la Regione Lombardia ha provveduto in data 2 aprile 2019, con nota prot. n. J2.2019.0007044, alla richiesta di trasferimento delle risorse, e alla trasmissione dell'apposita e prevista scheda programmatica, al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO, inoltre, che gli interventi previsti nella scheda programmatica sono stati oggetto di condivisione, così come previsto dalla stessa, nella seduta del 25 febbraio 2019 del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (ex art. 5 c. 4 l.r. 11/2012) e con gli Enti locali capifila delle Reti territoriali antiviolenza nell'incontro tenutosi il 27 marzo 2019;

VALUTATA la necessità di sostenere e potenziare i servizi territoriali delle 27 Reti antiviolenza con i precedenti programmi regionali, assicurando la continuità dei servizi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

RITENUTO pertanto di sostenere e potenziare i servizi territoriali delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo le modalità definite nell'allegato A), «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì di adottare il modello di «Accordo di collaborazione tipo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, per la sottoscrizione degli accordi ex art. 15, l. 241/90;

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha provveduto all'accertamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 marzo 2019 sui capitoli di bilancio 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 dell'esercizio 2019;

VALUTATA la necessità di destinare quale quota di cofinanziamento regionale risorse aggiuntive pari a euro 1.400.000,00 a valere sugli esercizi di bilancio 2020 e 2021;

RITENUTO pertanto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali la somma complessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli enti locali come indicato nell'allegato A), che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.13486: € 1.400.000,00, risorse regionali, di cui € 700.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull'esercizio 2021;
- capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27, risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;
- capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

VISTA la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, "Nozione di impresa e di attività economica";

VALUTATO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri anti violenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura;

RITENUTO di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», allegato A) parte integrante del presente atto;
2. di approvare il documento «Accordo di collaborazione tipo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;
3. di destinare al sostegno e potenziamento delle attività delle 27 Reti territoriali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

interistituzionali anti violenza la somma complessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli Enti locali come indicato nell'allegato A), che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.13486 € 1.400.000,00 risorse regionali di cui € 700.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull'esercizio 2021;
 - capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27 risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019
 - capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati;
 5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo Ente locale capofila al Direttore Generale della Direzione competente o suo/a delegato/a;
 6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge